



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi
e protocollo

MP/AA

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per lo svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e ricercatori

IL RETTORE

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 53;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rubricata "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 6;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 rubricato "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 rubricato "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;

CONSIDERATO il "Regolamento di Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori" emanato con D.R. Rep. N. 109/2013 prot. n. 3220/I/3 dell'8 febbraio 2013;

RICHIAMATO il "Regolamento sulla doppia affiliazione" emanato con D.R. Rep. N. 612/2020, prot. n. 183780/I/3 del 1° dicembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 11 del "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari" emanato con DR 562/2019, che prevede che i Professori e i Ricercatori che intendono prestare attività didattica retribuita o non retribuita all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dal Dipartimento a cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Dipartimento;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il testo regolamentare alla normativa vigente, di migliorare la qualità dei procedimenti amministrativi e la promozione di buone prassi nell'esercizio dell'azione amministrativa nonché di semplificare le procedure salvaguardando la necessità imprescindibile di chiarire ulteriormente quali incarichi necessitano di autorizzazione, quale procedura deve essere eseguita, a prescindere dall'impegno a tempo pieno o definito, garantendo il rispetto di principi fondamentali quali l'attenzione al conflitto di interessi;



VISTE le delibere del Senato Accademico del 25.1.2021 e del CA del 26.1.2021 che hanno approvato il nuovo Regolamento per lo svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e ricercatori, disponendone la decorrenza dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Università;

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e delle loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento per lo svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e ricercatori**, come da testo approvato dal Senato Accademico del 25.1.2021 e dal Consiglio di Amministrazione del 26.1.2021 ed allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il "Regolamento di Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori, emanato con DR. Rep. n. 109/2013, prot. n. 3220/l/3 del 8.2.2013 è abrogato.

Art. 4

Il testo del **Regolamento per lo svolgimento di incarichi e di attività esterne dei professori e ricercatori** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti > Personale > Personale docente e ricercatore.

Bergamo, 27.1.2021

IL RETTORE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI E DI ATTIVITÀ ESTERNE DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 240 del 2010 e dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., e disciplina lo svolgimento da parte dei professori e ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo, di seguito denominata "Ateneo", di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, svolti in assenza di vincolo di subordinazione per conto di soggetti pubblici o privati e non rientranti nella disciplina delle attività svolte per conto terzi ai sensi del regolamento d'Ateneo vigente in materia, nonché di altre attività secondo la seguente suddivisione: attività incompatibili, attività soggette ad autorizzazione, attività soggette a comunicazione, attività liberamente esercitabili.
2. Ai fini del presente Regolamento, il termine "ricercatori" si riferisce sia ai ricercatori universitari, che ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 2

Attività incompatibili con lo status di professore e ricercatore

1. Lo status di professore e ricercatore universitario, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di collocamento in aspettativa obbligatoria per incompatibilità, è, in ogni caso, incompatibile con l'assunzione di altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, nonché con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di "spin off" o di "start up" universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 297 del 1999, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e sulla base delle disposizioni previste dallo specifico Regolamento di Ateneo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di "doppia affiliazione", nonché dall'art. 7 del presente Regolamento, l'assunzione di altri impieghi con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati italiani o stranieri è, in ogni caso, incompatibile con lo status di professore e ricercatore universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto.
3. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno. Sono attività libero-professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.
4. Non è consentito prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari, a favore di società, enti od organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento per gli studenti, né è consentito inoltre ricoprire cariche all'interno delle medesime società, enti ed organismi, a meno che non siano "spin off" dell'Ateneo.
5. I docenti e ricercatori non possono, in ogni caso, svolgere incarichi che possano arrecare pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica, di ricerca e gestionale o al prestigio e all'immagine dell'Ateneo, ovvero che possano determinare, anche a norma del Codice etico e dei Codici di comportamento in vigore, una situazione concorrenziale o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo. Configura, in ogni caso, un conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o avverso gli Enti controllati dall'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è



- controparte l'Ateneo o gli Enti controllati dall'Ateneo.
6. In linea generale, e al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extra-istituzionali che, sebbene considerati singolarmente o isolatamente non diano luogo a situazioni di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare configurano un centro d'interessi prevalente rispetto al ruolo universitario.
 7. Qualora lo svolgimento dell'incarico diventi successivamente incompatibile con i propri compiti didattici, di ricerca e gestionali, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ateneo e contestualmente a cessarne lo svolgimento.
 8. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati ai sensi della vigente normativa.

Art. 3

Attività soggette ad autorizzazione

1. I professori e ricercatori a tempo pieno non possono svolgere le seguenti attività e incarichi retribuiti se non sono stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'Ateneo:
 - a. attività e incarichi di ricerca aventi caratteristiche di non occasionalità e/o continuità, senza vincolo di subordinazione, presso Enti pubblici e privati, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 7;
 - b. incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo;
 - c. incarichi presso Enti o Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, Enti ed Organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'art. 13 del d.P.R. n. 382/1980;
 - d. incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica non configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio presso Università ed Enti pubblici e privati, anche stranieri. In tal caso l'autorizzazione è rilasciabile per anno accademico;
 - e. incarichi di arbitro o di componente di collegi arbitrali;
 - f. incarichi di componente dell'organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati, nuclei di valutazione nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti;
 - g. incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso deve essere predefinita la durata dell'autorizzazione, anche in coerenza con il carattere di indipendenza proprio dell'incarico;
 - h. incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate dell'Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall'Ateneo stesso;
 - i. partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di



gara;

- j. incarichi di certificazione, di collaudo statico, tecnico, tecnico-amministrativo, purché non configurabili come esercizio della libera professione;
- k. incarichi di interprete e traduttore, che esulino dalle attività di ricerca e di studio, a meno che non rientrino nelle attività pubblicistiche proprie del docente universitario;
- l. ogni altro incarico e attività retribuita, purché compatibile con il ruolo universitario, salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento.

Tali incarichi e attività dovranno essere svolti di norma, al di fuori dei locali dell'Ateneo e comunque a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie né l'utilizzo di apparecchiature scientifiche e risorse umane presenti presso le strutture dell'Ateneo.

- 2. Inoltre, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di "doppia affiliazione", gli incarichi e le attività devono essere svolte senza vincolo di subordinazione, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo ai richiedenti.
- 3. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigileranno sull'osservanza delle predette disposizioni con l'obbligo di segnalare tempestivamente al Rettore qualsiasi ipotesi di violazione.
- 4. Per le attività di cui al precedente comma 1, svolte a titolo gratuito, sussiste in ogni caso in capo al docente interessato l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ateneo con le stesse modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento. Per incarichi a titolo gratuito si intendono quelli senza corrispettivo alcuno (con esclusione del mero rimborso spese) che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Ateneo.
- 5. Gli incarichi di cui al presente articolo, in ogni caso, devono essere svolti dai professori e dai ricercatori in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati.

Art. 4

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'istanza scritta di autorizzazione deve essere presentata direttamente dal docente interessato e indirizzata al Rettore, oppure l'istanza può altresì provenire dal soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l'incarico. In entrambi i casi l'istanza, redatta su apposita modulistica resa disponibile dall'Amministrazione, deve contenere espressamente:
 - a. il soggetto committente (in particolare: ragione sociale, indirizzo della sede legale, partita IVA o codice fiscale);
 - b. il contenuto dell'incarico e le modalità di svolgimento (in particolare: tempi, luoghi, data del conferimento, durata e impegno previsto);
 - c. l'ammontare indicativo del compenso previsto o presunto;
 - d. la dichiarazione di compatibilità dell'incarico con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all'assenza di situazioni, anche potenziali, concorrenziali o di conflitto di interesse;
 - e. la dichiarazione, assunta dal professore o ricercatore sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell'inesistenza di qualunque conflitto di interesse con l'Università degli studi di Bergamo, della compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico, nonché dell'inconfigurabilità, per effetto dell'incarico per il quale viene

- richiesta l'autorizzazione;
- f. la dichiarazione che l'attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali ed essere quindi svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, che verrà svolta di norma al di fuori dei locali dell'Ateneo e comunque a condizione che non comporti costi per le strutture universitarie né l'utilizzo di apparecchiature scientifiche e risorse umane presenti presso le strutture dell'Ateneo;
 - g. la dichiarazione che, qualora l'effettivo espletamento dell'incarico implichi la variazione dei dati ivi contenuti, l'istante provvederà a darne immediata e adeguata comunicazione all'Ateneo;
 - h. nel caso di incarichi istituzionali o gestionali, la non assunzione di deleghe e/o compiti operativi negli organi per i quali si chiede di essere autorizzati.
2. L'istanza deve pervenire all'Ateneo in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione (di norma 30 giorni), con la sola esclusione delle situazioni nelle quali ricorrano speciali ed oggettive ragioni di riservatezza ed urgenza imposte dalla particolare natura dell'incarico, fermo restando anche in tal caso l'obbligo di preventiva autorizzazione.
 3. L'Amministrazione provvederà alla verifica preliminare dei requisiti e inoltrerà la richiesta al Rettore per la verifica di compatibilità istituzionale. L'autorizzazione verrà formalizzata attraverso nulla osta del Rettore, una volta verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e che le attività non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al richiedente.
 4. Il Rettore, in fase istruttoria, può chiedere al Direttore del Dipartimento nel quale l'interessato è incardinato un parere sulla compatibilità delle attività oggetto di autorizzazione con i compiti assegnati.
 5. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione interverrà entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso Amministrazioni pubbliche o per loro designazione; al contrario, si intende definitivamente negata in tutti gli altri casi.
 6. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell'incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, possono essere richiesti ulteriori elementi all'interessato e/o al soggetto conferente. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione degli elementi ulteriori richiesti e l'attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
 7. Nei casi di urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione, acquisendo il parere del Direttore di Dipartimento al quale afferisce il Docente/ricercatore, anche per le vie brevi.
 8. Per il rilascio delle autorizzazioni, in ogni caso, il Rettore valuterà che l'incarico:
 - a. non arrechi pregiudizio all'immagine dell'Ateneo e alla funzione propria del richiedente l'autorizzazione;
 - b. non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica da parte del richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell'Ateneo;
 - c. non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
 - d. non sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al docente;
 9. Nel rilasciare l'autorizzazione, il Rettore terrà in debito conto l'insieme degli incarichi autorizzati o comunque delle attività esterne svolte dal docente o ricercatore al fine di valutare se, complessivamente considerati, possano non corrispondere ai presupposti indicati nel presente articolo o creare comunque nocumeto all'Ateneo.

10. L'autorizzazione relativa ad un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.
11. L'autorizzazione, in ogni caso, riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del richiedente.
12. Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio, la produzione scientifica del docente o ricercatore, l'assolvimento dei propri doveri di didattica e eventuali procedimenti disciplinari.

Art. 5

Attività soggette a comunicazione

1. Le attività di collaborazione scientifica aventi caratteristica di occasionalità e non continuità, anche retribuite, nonché le attività elencate all'art. 3 svolte a titolo gratuito, presso Enti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, possono essere svolte previa comunicazione, salva, in ogni caso, la compatibilità con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, l'assenza, anche potenziale, di situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi e il divieto di utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'Ateneo. La comunicazione dev'essere presentata al Rettore tramite apposita modulistica almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, ai fini di una tempestiva valutazione, da effettuarsi entro 8 giorni dalla comunicazione medesima, dell'eventuale sussistenza di situazioni ostative all'assunzione dell'incarico.
2. Le attività di consulenza a carattere occasionale, riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate, la preparazione di rapporti tecnici, salvo in ogni caso quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento, nonché le consulenze conferite da una parte in giudizio, purché di carattere occasionale, possono essere svolte, anche con retribuzione, previa comunicazione. Ai fini del presente regolamento, per "consulenza" si intende la prestazione di natura intellettuale resa dal professore o dal ricercatore a titolo personale, quale esperto della materia, non in forma organizzata, a carattere non professionale e di natura saltuaria e non abituale, che si conclude con la redazione di un parere, di una relazione, lezione o di uno studio.
3. Possono, altresì, essere svolte dai professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e di quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, liberamente, sia a titolo gratuito che oneroso, con obbligo di comunicazione preventiva le seguenti attività:
 - a) perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria, purché non configurabili come esercizio della libera professione;
 - b) attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory boards*;
 - c) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - d) partecipazione a commissioni di concorso per l'abilitazione scientifica nazionale ovvero commissioni relative agli esami di stato per l'abilitazione professionale.
4. La comunicazione preventiva deve contenere le stesse indicazioni previste per l'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento.
5. Gli incarichi riconducibili alle tipologie di cui al presente articolo e che possono essere considerati, per ciò che concerne impegno e compenso, complessivamente nell'ambito dell'anno solare, ai limiti della configurabilità di un centro d'interessi prevalente rispetto



al ruolo universitario, detti incarichi possono comunque, da parte degli interessati, essere oggetto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 6

Attività liberamente esercitabili

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e di quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, senza necessità di autorizzazione e di comunicazione preventiva, le seguenti attività:
 - a. attività di valutazione e referaggio;
 - b. partecipazione a conferenze, convegni e seminari in qualità di relatore;
 - c. lezioni, seminari e attività di docenza a carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi di studio o moduli didattici;
 - d. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - e. attività pubblicistiche ed editoriali quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - f. partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
 - g. incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate e che non rientrano nelle fattispecie di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento;
 - h. incarichi per lo svolgimento dei quali il professore o ricercatore è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo;
 - i. incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - j. esercizio di cariche sociali in società, consorzi, fondazioni o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione dello stesso, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo o sia svolto in rappresentanza dello stesso;
 - k. incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi;
 - l. incarichi conferiti dall'Amministrazione universitaria presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche in rappresentanza dell'Università;
 - m. attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, purché non svolte a titolo professionale.
2. Per quanto riguarda l'utilizzo economico da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni si applica quanto definito nel Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
3. Le attività sopra elencate possono essere svolte di norma, al di fuori dei locali dell'Ateneo e comunque a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie né l'utilizzo di apparecchiature scientifiche e risorse umane presenti presso le strutture dell'Ateneo e non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali.
4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo, non devono comunque essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali e, in ogni caso, non devono ricadere nelle fattispecie di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7

Professori e ricercatori a tempo definito

1. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo. Configura, in ogni caso, un conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.
2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso Università e Enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di "doppia affiliazione", i professori e ricercatori a tempo definito, autorizzati a svolgere attività all'estero, devono comunque garantire in via prioritaria l'adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'Ateneo, con riferimento all'attività didattica, di ricerca e alla partecipazione agli organi collegiali. La produzione scientifica realizzata durante la permanenza all'estero dovrà in ogni caso dare atto dell'appartenenza all'Ateneo. L'adesione del docente a progetti di ricerca competitivi dovrà in ogni caso prevedere la partecipazione dell'Ateneo. Vigono infine, in ogni caso, le disposizioni del regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.
4. Ai professori e ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento, previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali nonché il rispetto del divieto di conflitto di interessi e di concorrenza, di incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli di insegnamento, nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università o enti pubblici e privati di carattere nazionale. L'autorizzazione è prevista per anno accademico.
5. Ai professori e ricercatori a tempo definito si applicano, in ogni caso, le disposizioni del presente Regolamento in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Art. 8

Obblighi di comunicazione

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 11, del d.lgs. n. 165/2001, i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai professori e ricercatori, hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Ateneo dei compensi erogati nei termini e secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
2. L'Ateneo darà comunicazione degli incarichi e dei compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9

Sanzioni

1. In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, salve le eventuali più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto in assenza di autorizzazione preventiva per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, qualora il corrispettivo non sia ancora stato pagato, o a cura del dipendente, nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, nel conto di entrata del bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del Fondo di Ateneo per la Premialità.
2. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non



preventivamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare da attivarsi ai sensi e per gli effetti dello Statuto di Ateneo.

3. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull'osservanza delle predette disposizioni ed avranno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.

Art. 10 Reclami

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Rettore, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 11 Controlli e responsabilità

1. L'Amministrazione attiva forme di monitoraggio e controllo sugli incarichi esterni svolti dal personale docente al fine di verificare il carattere occasionale degli stessi.
2. Gli incarichi svolti in violazione del presente Regolamento costituiscono fonte di responsabilità disciplinare e delle responsabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il "Regolamento di Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori, emanato con DR. Rep. n. 109/2013, prot. n. 3220/I/3 del 8.2.2013 è abrogato.
2. Gli incarichi in corso di espletamento all'entrata in vigore del presente Regolamento non rientranti nelle previsioni normative del Regolamento emanato con DR. Rep. n. 109/2013, prot. n. 3220/I/3 del 8.2.2013, devono essere ora sottoposti alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nei tempi e modi dallo stesso previsti.
3. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore si esprime il Direttore del Dipartimento al quale il Rettore, in quanto docente, afferisce.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regolamentari interne, nonché le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impegni e incarichi previsti dall'ordinamento.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà emanato con decreto rettorale ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito web dell'Università.